



TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. proc. un. n. 15-1/2025

Il Giudice designato alla trattazione del procedimento in intestazione, visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da SCARPONE MARCO;
vista la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 33/2025 pendente a carico del ricorrente articolata dallo stesso in data 15/07/2025;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ex art. 27 e 28 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Teramo da oltre un anno dal deposito del ricorso;
rilevato che il ricorrente risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, avendo assunto obbligazioni per scopi estranei all'esercizio della propria attività lavorativa e non avendo mai svolto attività di impresa;
ritenuti ammissibili la proposta e il piano presentati dal debitore;
ritenuta la istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 33/2025 suscettibile di positivo riscontro ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII ai fini della conservazione del patrimonio del debitore fino alla conclusione del presente procedimento;
ritenuti altresì sussistenti i presupposti legittimanti la sospensione, in forza dell'art. 70, co. 4 CCII, delle trattenute del quinto della pensione del debitore da parte di ~~BANCA MEDIOLANUM S.P.A.~~, la quale vanta un credito chirografario nei confronti del ricorrente, in forza del disposto dell'art. 67, co. 3 CCII;
ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti, ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII, la sospensione del procedimento di pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate – Riscossione ex art. 72 bis D.P.R. 602 nei confronti del ricorrente per un credito di euro ~~5.746,54~~, a titolo di tributi di varia natura, con privilegio non ipotecario, avendo attestato l'OCC, ai fini dell'art. 67, co. 4 CCII, *“la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione”*;
letto e applicato l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

1. dispone la pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Tribunale, nell'area relativa alle procedure concorsuali;
2. dispone la comunicazione del presente decreto entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dispone che ciascun creditore, ricevuta la comunicazione di cui al punto che precede, comunichi all'OCC un indirizzo pec; in mancanza di tale comunicazione, le successive comunicazioni ai creditori saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
4. avvisa che nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta ogni creditore potrà presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC indicato nella comunicazione suddetta;
5. dispone la sospensione fino alla conclusione del presente procedimento:
 - delle trattenute del quinto della pensione del debitore da parte di ~~BANCA MEDIOLANUM S.P.A.~~;
6. dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del presente procedimento ed, in particolare, dispone la sospensione delle seguenti procedure esecutive:

- procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. ~~117/2025~~ pendente dinanzi al Tribunale di Teramo a carico del ricorrente;
 - procedimento di pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate – Riscossione ex art. 72 bis D.P.R. 602 nei confronti del ricorrente per un credito di euro ~~46.544~~
- dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni sopra indicato, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice designato e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;

FISSA

fin da ora l'udienza del 17/12/2025 ore 10:15 per l'audizione degli interessati in ordine al vaglio della domanda di omologazione.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Teramo, 18/07/2025

Il Giudice designato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio